



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dpnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°109 del 28/03/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

PRONTO A.I.A. PROVINCIALE 06.41217705

INDICE

Segreteria

Risultati gare

Giustizia Sportiva

Allegati : Modello variazioni

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Stralcio al C.U. n. 356 del 22/03/2019

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 7 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CASTELCRETONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BOMBELLI RICCARDO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.89 LND DEL 21/02/2019

(Gara: LE SPRETE VILLANOVA – CASTELCRETONE del 17/02/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell'8/03/2019

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:
la reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio tesserato e, ne chiede pertanto la riduzione, deducendo, al tal riguardo, che il calciatore Bombelli, dopo la sua espulsione, ritenuta del tutto ingiustificata, ha soltanto sollecitato spiegazioni all'Arbitro, ma senza alcun atteggiamento offensivo o minaccioso.

Esaminato e valutato il comportamento del calciatore, così come descritto nel rapporto di gara, questa Corte rileva che l'interessato, dopo l'espulsione ha rivolto all'Arbitro espressioni irrispettose, offensive e minacciose, che ha poi reiterate al termine dell'incontro, Confermata la natura soltanto verbale delle minacce, la sanzione potrà quindi essere parzialmente rivisitata, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva, per casi simili.

Tutto ciò premesso e ritenuto,

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore BOMBELLI Riccardo a 3 gare.

La tassa ricorso va restituita.

1. Risultati Gare

TERZA CATEGORIA					
GIRONE: A					
DATA GIORNATA					
23/03/19	7/R	AFFILE	ARCINAZZO ROMANO	1 - 1	
		CINETO ROMANO 1974	GREGORIANA	6 - 0	
24/03/19	7/R	A FERRARIS VILLANOVA 1956	SEMPIONE CALCIO	2 - 3	
		NOVA 7	ARSOLI	3 - 1	
		NUOVA TOR SAPIENZA	ANTICOLI CORRADO 1966	3 - 4	
		POLISPORTIVA MANDELA	ATLETICO OLEVANO	2 - 4	
		POSEIDON SPORTING C. 2013	MORICONE	1 - 0	
GIRONE: B					
DATA GIORNATA					
23/03/19	7/R	SAN MICHELE CALCIO	LUCKY JUNIOR	1 - 0	
		VALMONTONE CALCIO	NUOVA CARCHITTI	2 - 0	
24/03/19	7/R	D.PINO PUGLISI NETTUNO II	ATLETICO TORRES	3 - 2	
		ESERCITO CALCIO APRILIA	REAL MARINO 90	1 - 2	
		GEMIT MONTEPORZIO	NAVY JUNIORS	2 - 1	
		RAYO VELLETRANO	ATLETICO MONTECOMPATRI	2 - 3	
		VIRTUS TORVAJANICA	MONTELANICO CALCIO A 5	2 - 0	
GIRONE: C					
DATA GIORNATA					
23/03/19	7/R	CITTA DI FIANO A.S.D.	LA SBOFARDA FC	4 - 0	
		FIDELIS ROMA CALCIO	CASTELCRETONE	0 - 5	
		POL.ATLETICO DIRITTI	LE SPRETE VILLANOVA	1 - 3	
		TESTACCIO 68	CINQUESTELLESPO RT AR.L.	1 - 1	
24/03/19	7/R	BORGATA GORDIANI	CRIS	6 - 0	
		ELIS A.R.L.	VILLA GORDIANI	3 - 1	
		SPORTING ANIENE	PONZANO ROMANO	7 - 0	
GIRONE: D					
DATA GIORNATA					
23/03/19	7/R	RIANO SOCCER	TFA	4 - 0	
		VIGOR MELLIS	ETRURIANS	0 - 3	
24/03/19	7/R	ATLETICO GRIFONE	MONTEODORO	2 - 1	
		C.F.C. CERVETERI	ACCADEMIA PALIDORO	V.D.G.S.	
		CAERE MMD	G.S. DRAGON CITY	7 - 1	
		CASTELPORZIANO 2012	ISOLA FARNESE CALCIO SSD	1 - 1	
		TEVERE ROMA	CITTA DI PASSOSCURO	0 - 2	

UNDER 19 PROV. RM

GIRONE: A

DATA	GIORNATA			
23/03/19	7/R	ALBULA	PRO CALCIO CASTEL MADAMA	0 - 3
		CANADESI SPORTING CLUB	LA RUSTICA	0 - 2
		TIVOLI CALCIO 1919	POL. S.ANGELO ROMANO	6 - 1
		VILLA ADRIANA	S.FRANCESCA CABRINI 98	0 - 2
		VIRTUS OLYMPIA ROMA SB	NUOVA TOR SAPIENZA	4 - 2
		VIRTUS VIGNE NUOVE	ATLETICA ROMA 6	3 - 0
		VIS SUBIACO	PRO MARCELLINA	V.D.G.S.

GIRONE: B

DATA	GIORNATA			
23/03/19	7/R	OTTAVIA	SPES 1908	4 - 0
		REAL AURELIO	PRIMA PORTA SAXA RUBRA	1 - 4
		SPORTING SACROFANO	TREVIGNANO CALCIO	4 - 2
		VIRTUS BRACCIANO	FIDENE	2 - 2
24/03/19	7/R	CLUB OLIMPICO ROMANO	LEOCON	2 - 1
		PETRIANA	CITTA DI CERVETERI	2 - 1
		TEVERE ROMA	CESANO	2 - 3
		CROSS ROAD CALCIO	MIDEPORTE COLLE SALARIO	0 - 1

GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
23/03/19	7/R	ATLETICO MONTEPORZIO	FOOTBALL CLUB FRASCATI	2 - 4
		CASTELVERDE CALCIO ARL	NUOVA LUNGHEZZA	10 - 0
		PROCALCIO TORBELLAMONACA	TORRE ANGELA ACDS S.R.L.	1 - 1
		ROMA VIII A R.L.	SETTEVILLE CASEROSSE	0 - 1
		SPORTING SAN CESAREO	MAGNITUDO FCCG	2 - 0
		TOR LUPARA	SIGNIA CALCIO	4 - 1

GIRONE: D

DATA	GIORNATA			
23/03/19	7/R	FIORIDA PORTUENSE	TEAM NUOVA FLORIDA 2005	0 - 4
		OSTIANTICA CALCIO 1926	ATLETICO MORENA S.R.L.	1 - 2
		ROCCA PRIORA CALCIO	REAL ROCCA DI PAPA	1 - 2
		SANTA MARIA DELLE MOLE	ATLETICO TORVAJANICA	7 - 1
		SPORTING GENZANO	TOR DE CENCI	2 - 3
		VIRTUS TORVAJANICA	G. CASTELLO	1 - 3
		VIVACE FURLANI 1922	INDOMITA POMEZIA A.S.D.	1 - 2

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. LAMUSTA FRANCESCO nella seduta del 27 Marzo 2019:

TERZA CATEGORIA ROMA

GARE DEL 23/ 2/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RICORSO DELLA SOC. A.S.D. LE SPRETE VILLANOVA PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA SOSPENSIONE DELLA GARA CITTA' DI FIANO - ASD LE SPRETE VILLANOVA DEL 23 FEBBRAIO 2019, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
lette le controdeduzioni presentate dalla SOC. CITTA' DI FIANO
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 92 del 28.2.2019 (pag.4);
decide quanto segue.

La Soc. A.S.D. LE SPRETE VILLANOVA sottopone all'attenzione di questo Organo Giudicante ricorso nel quale vengono descritti fatti accaduti nel corso della gara, sostenendo, in buona sostanza, che la responsabilità della fine anticipata della stessa andrebbe addebitata a carico della Società avversaria per il comportamento di propri tesserati e sostenitori.

Prosegue la ricorrente dichiarandosi "*tremendamente dispiaciuta*" per quanto accaduto rimettendosi alle decisioni di questo Giudice.

Presentava proprie memorie la Società CITTA' DI FIANO con le quali contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla Società LE SPRETE VILLANOVA definendola "*totalmente inesatta e capziosa*". Prosegue fornendo una ricostruzione totalmente opposta a quella fornita dalla Società LE SPRETE VILLANOVA, da dove in conclusione si evince che la responsabilità di quanto accaduto andrebbe ricercata nel comportamento di calciatori della Società antagonista. Conclude condannando quanto accaduto, rimettendosi alle decisioni di questo Giudice.

Il reclamo non può essere accolto.

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del C.G.S., infatti, *"I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco"*.

Orbene nel caso in questione, atteso che la gara in oggetto è stata sospesa per motivi disciplinari, alcun potere ha questo Organo Giudicante di intervenire sulle decisioni adottate dal direttore di gara.

Ma anche volendo prescindere dal principio sopra esposto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 35 comma 1 C.G.S., *"i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*. Il referto compilato dall'arbitro è sostanzialmente inequivocabile rispetto ai motivi che hanno comportato la sospensione anticipata della gara oggetto del presente reclamo. Il direttore di gara, infatti, riferisce che la gara è stata sospesa al 20° del I tempo a seguito di una rissa generalizzata che ha visto il coinvolgimento di calciatori di entrambe le squadre. Sempre dagli atti ufficiali è emerso che sostenitori della Società CITTA' DI FIANO dopo aver scavalcato la rete di recinzione colpivano, anche con l'utilizzo di cinte, alcuni calciatori avversari. L'arbitro prosegue precisando di aver individuato come partecipanti alla rissa n. 6 calciatori della Società CITTA' DI FIANO e n. 5 calciatori della Società LE SPRETE VILLANOVA, pertanto *" non essendo più possibile il ripristino delle condizioni per il prosieguo della gara, e non essendoci più il numero minimo di calciatori per riprenderla, la stessa è stata sospesa al 20° del primo tempo"* .

I calciatori coinvolti sono già stati sanzionati con C.U. n. 92 del 28.2.2019.

PQM

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Rigetta il reclamo della Soc. ASD LE SPRETE VILLANOVA e per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo ai sensi dell'art. 33 comma 13 del C.G.S.

- rilevato che:

a) Nel corso dell'incontro venivano considerati espulsi n. 6 giocatori della Soc. CITTA' DI FIANO e n. 5 calciatori della SOC. LE SPRETE VILLANOVA (sanzionati come da C.U. n. 92 del 28.2.2019);

b) Per effetto degli occorsi di cui sopra, entrambe le Società CITTA DI FIANO e LESPRETE VILLANOVA si venivano a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare, così come stabilito dal comma 2) dell'art. 73 delle N.O.I.F. e, pertanto, l'arbitro decideva di porre fine anticipatamente alla gara;

c) La responsabilità dell'irregolare conclusione della gara va pertanto ascritta a carico di entrambe le SOC. CITTA' DI FIANO e LE SPRETE VILLANOVA ;

- Visto l'art. 73 delle N.O.I.F., nonché l'art. 17 C.G.S.;

- Commina a carico delle Società CITTA' DI FIANO e LESPRETE VILANOVA ai sensi dell'art. 73 delle N.O.I.F. e dell'art. 17 C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara CITTA' DI FIANO - ASD LE SPRETE VILLANOVA del 23 febbraio 2019, valevole per il campionato di terza categoria con il punteggio di 0 - 3;

- commina a carico della Società CITTA' DI FIANO l'ammenda di Euro 350,00 per il comportamento di propri sostenitori.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 9/ 3/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RICORSO DELLA SOC. ASD NUOVA CARCHITTI PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA ASD SAN MICHELE- ASD NUOVA CARCHITTI DEL 9.3.2019, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
esaminati gli atti ufficiali,

a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 100 del 14.3.2019 (pag. 4);

decide quanto segue.

Il comma 1) dell'art.46 del C.G.S. stabilisce tra l'atro che i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare devono essere preannunciati al Giudice sportivo entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa.

Copia del ricorso deve essere inviata alla Società controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.

Orbene, la SOC. NUOVA CARCHITTI facendo seguito a tempestivo preannuncio, ha invece trasmesso le motivazioni di reclamo in data 19 marzo 2019, come si evince dalla copia della ricevuta della raccomandata allegata al ricorso stesso, e quindi ben oltre i sette giorni dalla data della gara come stabilito dal citato art. 46 del C.G.S.

PQM

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Per inosservanza dei termini procedurali di cui all'art. 46 del C.G.S. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla SOC. NUOVA CARCHITTI e per l'effetto conferma il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: ASD SAN MICHELE - ASD NUOVA CARCHITTI 3 - 1

Dispone incamerarsi la tassa reclamo ai sensi dell'art. 33 comma 13 del C.G.S.

GARE DEL 23/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 4/2019

MILLANTA REMO (FIDELIS ROMA CALCIO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

Durante l'intervallo tra i due tempi sostava nell'area antistante gli spogliatoi da dove gli rivolgeva frasi offensive.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ABBAFATI ANTONIO (AFFILE)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CIARAVINO STEFANO (SAN MICHELE CALCIO)

TRIBUZIO ANTONIO (TESTACCIO 68)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ALESII JURI (ARCINAZZO ROMANO)

DE PERSIO NAICHE (FIDELIS ROMA CALCIO)

LEONE VALERIO (FIDELIS ROMA CALCIO)

RIZZO SIMONE (FIDELIS ROMA CALCIO)

MEDRI ANDREA (LA SBOFARDA FC)

BANIN MIRKO (SAN MICHELE CALCIO)

COLETTA DANIELE (TESTACCIO 68)

VESCIA TOMMASO (TESTACCIO 68)

FERRARO FRANCESCO (VIGOR MELLIS)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PROIETTI MATTIA (AFFILE)

SPADARI STEFANO (AFFILE)

MIOZZI GIANLUIGI (ARCINAZZO ROMANO)

MARROCCHI GABRIELE (LE SPRETE VILLANOVA)

SCICCHITANO MANUEL (LE SPRETE VILLANOVA)

MISURACA ANDREA (RIANO SOCCER)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

VALERI FRANCESCO (LA SBOFARDA FC)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CORRADINI PIETRO (CITTA DI FIANO A.S.D.)

BALDASSERONI ANDREA (ETRURIANS)

BORGESE CESARE (GREGORIANA)

DANGELO FABIO (TESTACCIO 68)

GARE DEL 24/ 3/2019**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****C.F.C. CERVETERI - ACCADEMIA PALIDORO**

Visti gli atti ufficiali, rilevato che:

- Al termine del I tempo, nel mentre l'arbitro si apprestava a rientrare nel proprio spogliatoio gli venivano rivolti ripetute frasi offensive dal calciatore TRIPPETTI Dario della Soc. C.F.C. CERVETERI;
- Una volta entrato nello spogliatoio il predetto calciatore continuava ad inveire conto l'arbitro colpendo con violenti pugni la porta dello spogliatoio arbitrale;
- L'arbitro comunicava il provvedimento di espulsione del calciatore TRIPPETTI Dario al suo capitano ed all'allenatore della stessa Società;
- Venuto a conoscenza del provvedimento di espulsione che lo riguardava il calciatore TRIPPETTI Dario, a dorso nudo, continuava ad offendere e minacciare il direttore di gara;

- Al 28° del II tempo in seguito ad una decisione tecnica adottata dall'arbitro il calciatore SPECCHIA Giacomo della Società C.F.C. CERVETERI rivolgeva ripetute frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro battendo le mani in senso ironico nei suoi confronti;

- Alla notifica del provvedimento di espulsione il citato calciatore millantando conoscenze in ambito federale minacciava il direttore di gara;

- A questo punto l'arbitro veniva accerchiato da diversi calciatori della Società C.F.C. CERVETERI con fare minaccioso. Tra questi l'arbitro identificava i seguenti:

SANTI Simone e ALESI Riccardo che usando espressioni blasfeme lo minacciavano ed offendevano con ripetuti insulti, DI MARCO Andrea che protestava con espressioni blasfeme;

- In seguito a tali accadimenti l'arbitro a tutela della propria incolumità non mostrava il cartellino di notifica dell'espulsione ai predetti calciatori ma decretava conclusa anzitempo la gara, anche perché la Società CERVETERI si sarebbe comunque venuta a trovare con un numero di giocatori insufficiente al prosieguo della gara;

- intervenivano a tutela dell'arbitro il dirigente e l'allenatore della Società C.F.C. CERVETERI che lo scortavano nello spogliatoio;

- entrato nello spogliatoio, di nuovo la porta veniva colpita con calci e pugni da tesserati della Società C.F.C. CERVETERI non identificati;

- l'arbitro era quindi costretto a richiedere l'intervento della Forza Pubblica che successivamente lo scortava fino alla propria vettura.

Letto quanto sopra negli atti ufficiali, rilevato che la responsabilità della mancata conclusione della gara va ascritta a carico di tesserati della Società C.F.C. CERVETERI che, tra l'altro, a seguito di espulsioni si veniva a trovare con un numero di calciatori insufficiente al prosieguo della gara ai sensi dell'art. 73 delle NOIF.

Visto pertanto l'art. 17 del C.G.S

SI DECIDE

a) Infliggere alla Società C.F.C. CERVETERI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 - 6 (miglior risultato acquisito sul campo), nonché comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 150.00;

b) Squalificare i sottonotati calciatori della Società C.F.C. CERVETERI nella misura a fianco di ciascuno indicata:

TRIPPETTI Dario	4 gare
SPECCHIA Giacomo	3 gare
SANTI Simone	2 gare
ALESI Riccardo	2 gare
DI MARCO Andrea	1 gara

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAGISTRI SANGERMAN UMBERTO (ESERCITO CALCIO APRILIA)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

Alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva frasi offensive.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 5/ 4/2019

FANTOZZI SIMONE (RAYO VELLETRANO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

COLARDO DANIELE (ESERCITO CALCIO APRILIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE PAOLIS ANDREA (ATLETICO GRIFONE)

MARCELLO LEONARDO (CRIS)

VOLPI SIMONE (ESERCITO CALCIO APRILIA)

SARACINO FRANCESCO (MONTEORO)

NISI GIULIO (PONZANO ROMANO)

TATTI GIULIO

(ESERCITO CALCIO APRILIA)

MARTIN STEVEN RODNEY (G.S. DRAGON CITY)

MORICI MARCO (POLISPORTIVA MANDELA)

DI MARIO LORENZO (SEMPIONE CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE**CIUBOTARIU ROBERT (MONTELANICO CALCIO A 5)
MAURITIU

Perchè, al termine della gara rivolgeva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA

DI GIANFELICE DANIELE (MORICONE)

Perchè al termine della gara rivolgeva frasi irraguardose all'indirizzo dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI CENSI ALESSANDRO (ARSOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SANTORO MATTEO MARIA (ATLETICO MONTECOMPATRI)

GIANNATTASIO ANDREA (CRIS)

FRATARCANGELI DAMIANO (GEMIT MONTEPORZIO)

CRUCIANI LUCA (MORICONE)

GREGANTI EMILIANO

(CASTELPORZIANO 2012)

BOGLIONE RAFFAELE

(ESERCITO CALCIO APRILIA)

ZERILLI STEFANO

(MONTELANICO CALCIO A 5)

MAZZETTI MANUEL

(POLISPORTIVA MANDELA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GIACCHERO LUCA (GEMIT MONTEPORZIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALDERARI VALERIO (ANTICOLI CORRADO 1966)

VEGLIANTI DANILO (ATLETICO MONTECOMPATRI)

RICCARDI DAMIANO (ATLETICO OLEVANO)

AGETA FABIO (D.PINO PUGLISI NETTUNO II)

MINICILLO MANUEL (MONTELANICO CALCIO A 5)

ONELLI NICOLO (PONZANO ROMANO)

MORONCELLI LORENZO (ATLETICO MONTECOMPATRI)

VERGINELLI ALESSANDRO (ATLETICO MONTECOMPATRI)

CILLI PAOLO (CRIS)

MARTIN STEVEN RODNEY (G.S. DRAGON CITY)

BRASIL MARCO (NOVA 7)

SICILIANO ANDREA (REAL MARINO 90)

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-RM-

GARE DEL 23/ 3/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

VIS SUBIACO - PRO MARCELLINA

Visti gli atti ufficiali, rilevato che;

- La Società PRO MARCELLINA si schierava in campo con soli N° 7 calciatori;
- Nel corso dell'incontro si infortunava 1 giocatore della Società Pro Marcellina;
- Per effetto degli occorsi di cui sopra, la Società Pro Marcellina si veniva a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare, così come stabilito dal comma 2) dell'art.73 delle 1 N.O.I.F. e pertanto l'arbitro decideva di porre fine anticipatamente alla gara.

Letto quanto sopra negli atti di gara, osservato che la responsabilità dell'irregolare conclusione della gara va ascritta alla Società Pro Marcellina;

Visto l'art. 73 delle N.O.I.f., nonché l'art.17 del C.G.S

SI DECIDE

- a) Di infliggere alla Società Pro Marcellina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 .

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 SPORTING GENZANO

Perché, proprio sostenitore, scavalcando la rete di recinzione, si portava all'interno dell'area antistante gli spogliatoi ed al termine della gara rivolgeva frase minacciosa all'indirizzo dell'arbitro.

Euro 75,00 ATLETICO MONTEPORZIO

Perché, persone non autorizzate sostavano indebitamente nell'area antistante gli spogliatoi.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 4/2019

RONCHETTI GIAMPIERO (POL. S.ANGELO ROMANO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro. Uscendo dal terreno di giuoco gli rivolgeva frase minacciosa.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 5/ 4/2019

CAPALDO ALFREDO (SIGNIA CALCIO)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

TOSONE GIANLUCA (NUOVA TOR SAPIENZA)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BELTRAMME JACOPO	(ATLETICA ROMA 6)	DANIELE ANDREA	(ATLETICA ROMA 6)
LORENZI GIACOMO	(REAL AURELIO)	SENIGALLIESI DARIO	(REAL AURELIO)
NASTASI GABRIEL	(SETTEVILLE CASEROSSE)	VENTURINI MARCELLO	(SPORTING SACROFANO)
MONTALTO MATTEO	(TREVIGNANO CALCIO)	MARUCCIA GABRIELE	(VILLA ADRIANA)
CARELLI FABRIZIO	(VIRTUS TORVAJANICA)	MORGANTE MATTEO	(VIVACE FURLANI 1922)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE**

LICENZIATO MONTI ROBERTO (ATLETICO MONTEPORZIO)
DAVID
STERLICCHIO ALESSIO (FOOTBALL CLUB FRASCATI)

Perché al termine della gara, veniva a vie di fatto con un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA

PAOLACCI LUCA (FOOTBALL CLUB FRASCATI)

Perché, al termine della gara, rivolgeva gesti offensivi all'indirizzo della tifoseria avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

LATTARULO MATTEO	(FIDENE)	DYCAJ RONALDO	(PRO CALCIO CASTEL MADAMA)
MICHELI NICOLAS	(SPORTING SACROFANO)		

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALLO LUCA	(ATLETICO MORENA S.R.L.)	GIRALDI MATTIA	(CASTELVERDE CALCIO ARL)
DI PALMA FRANCESCO	(FIDENE)	SAPONE ANDREA	(INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
DELDUCA FRANCESCO	(LA RUSTICA)	BUCCOLINI NICOLO	(ROCCA PRIORA CALCIO)
PARIS BORZETTI KEVIN	(ROMA VIII A R.L.)	PIASTRA ANDREA	(SPES 1908)
FERRALDESCHI LORENZO	(VIRTUS VIGNE NUOVE)	TRASIMENI SIMONE	(MIDEPORTE COLLE SALARIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PERSILI ANDREA (VILLA ADRIANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SEMINARA MANUEL	(ATLETICO TORVAJANICA)	SAVI MATTEO	(FIDENE)
ARGILLI ALESSIO	(G. CASTELLO)	ALTAROZZI MATTEO	(INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
DOBROVICH BRUNO	(OSTIANTICA CALCIO 1926)	SPADAFORA VALENTINO	(OTTAVIA)
UBALDI LORENZO	(OTTAVIA)	MORGIA MATTEO MARIA	(REAL AURELIO)
CASCIOTTI VALERIO	(REAL ROCCA DI PAPA)	MARZOCCA GIAN MARCO	(ROCCA PRIORA CALCIO)
MARRAZZI FEDERICO	(ROMA VIII A R.L.)	PUGO NICK FRANCESCO	(ROMA VIII A R.L.)
RAOURAOUA NAZIM	(SIGNIA CALCIO)	TINTO LORENZO	(SPES 1908)
BORELLO FEDERICO	(SPORTING GENZANO)	VALORI MATTEO	(SPORTING SACROFANO)
RUSSO MATTIA	(TOR DE CENCI)	PILIA DANIELE	(VILLA ADRIANA)
GIARDINI GIULIANO	(VIRTUS BRACCIANO)	CENCI SIMONE	(VIRTUS TORVAJANICA)
DI PAOLO DAMIANO	(VIRTUS TORVAJANICA)	MIRACAPILLO ALESSANDRO	(VIRTUS VIGNE NUOVE)

GARE DEL 24/ 3/2019**PROVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ESPOSITO ENRICO	(CESANO)	PINTORE NICCOLO	(CESANO)
-----------------	----------	-----------------	----------

Pubblicato in Roma il 28 Marzo 2019
--

IL SEGRETARIO
Giuseppina Pignotti

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto